



COMUNE DELLA CITTÀ DI CHIUSI
Provincia di Siena

Regolamento per la disciplina delle occupazioni di suolo pubblico mediante "dehors"

Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 63 del 6/10/2016

ART 1. OGGETTO E FINALITA'

Il presente Regolamento disciplina l'occupazione di suolo pubblico mediante "dehors" stagionali o non stagionali e mediante "tavoli, sedie e ombrelloni" con la finalità di migliorare l'ambiente urbano e di potenziare la vocazione turistica e commerciale della città.

La presente disciplina si applica altresì, per quanto compatibile, alle aree private con servitù di uso pubblico;

ART 2. DEFINIZIONI

Per "dehors" si intende l'insieme degli elementi mobili, smontabili o facilmente rimovibili, posti in modo funzionale ed armonico su area pubblica o privata gravata da servitù di uso pubblico, che costituisce, delimita ed arreda uno spazio destinato alla somministrazione all'aperto di alimenti e bevande da parte di un pubblico esercizio o alla somministrazione non assistita, ossia il consumo immediato sul posto di alimenti e bevande, da parte di attività che in base alla normativa di settore, nazionale o regionale, possono effettuarla;

I "dehors" possono essere:

- a) **"stagionali"**: struttura di cui al comma precedente installata per un periodo complessivo non superiore a 250 giorni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione suolo pubblico;
- b) **"non stagionali"**: struttura di cui al comma 1 installata per un periodo complessivo superiore a 250 giorni e, comunque, non superiore a cinque anni a far data dal giorno del rilascio della relativa concessione per l'occupazione di suolo pubblico.

I "dehors" di cui alla lettera b) "non stagionali" sono riservati ai soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ART 3. TIPOLOGIE DI "DEHORS"

I "dehors" possono essere:

- a) **aperti**: ossia, un'area esterna attrezzata insistente su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico, la cui superficie può essere senza delimitazioni oppure delimitata da diversi elementi, ed eventualmente dotata di copertura in tela e di pedana;
- b) **chiusi**: strutture che delimitano e chiudono la superficie di suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico delimitate anche su quattro lati da alte perimetrazioni, dotata di copertura e eventuale pedana, aventi le caratteristiche previste dell'art. 72, comma 4, alinea 6, delle norme tecniche attuative del Piano Operativo Comunale, approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 18/4/2016.

I "dehors" di cui alla lettera a) quando destinati alla somministrazione non assistita non possono utilizzare gli "arredi-tipo" di un esercizio di somministrazione.

I "dehors" di cui alla lettera b) possono essere pertinenziali ai soli pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande.

ART 4. UBICAZIONI E DIMENSIONI DEI "DEHORS"

I "dehors" devono sempre soddisfare i seguenti requisiti:

- nei marciapiedi pubblici l'installazione deve rispettare quanto stabilito all'art.20 del D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada) e cioè, può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di 2 m. Le occupazioni non possono comunque ricadere all'interno dei triangoli di visibilità delle intersezioni, di cui all'art. 18, comma 2 del codice. Nelle zone di rilevanza storico-ambientale, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, è ammessa l'occupazione dei marciapiedi a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o impedita capacità motoria.
- devono essere installati di fronte all'esercizio, quando non vi siano le condizioni tecniche per concedere l'autorizzazione davanti al fronte dell'esercizio, previa autorizzazione dei proprietari degli immobili adiacenti, può essere concessa l'installazione del "dehors" nelle immediate vicinanze;
- nel caso in cui l'occupazione del suolo sia effettuata con pedana, anche parzialmente, sulla carreggiata così come definita dal D.Lgs 285/1992 (Codice della Strada), anche in vie pedonali o a traffico limitato, salvo deroghe dovute ad installazioni poste agli estremi della strada, l'ingombro del "dehors" deve essere tale da mantenere libero uno spazio di larghezza che permetta il transito dei mezzi di emergenza, soccorso e polizia, secondo i limiti stabiliti dal Codice della Strada;
- i "dehors" non devono costituire impedimento al funzionamento, utilizzo e manutenzione di reti tecniche o elementi di servizio (es. chiusini, griglie, caditoie, idranti, quadri di controllo, misuratori dei servizi erogati, segnaletica verticale ed orizzontale, toponomastica, illuminazione, ecc);
- la superficie massima consentita per l'installazione del "dehors" è pari al doppio della superficie interna di somministrazione dell'esercizio di pertinenza e, comunque, non superiore a mq. 75;
- la lunghezza massima dello spazio occupato dal "dehors" non può superare il fronte dell'esercizio, eventuali ulteriori spazi limitrofi potranno essere concessi nel limite del 50% della suddetta lunghezza, a condizione che vi sia l'assenso scritto dei proprietari degli immobili adiacenti;
- devono essere almeno in parte accessibili ai soggetti diversamente abili, salvo impossibilità tecniche comprovate ed attestate in specifica relazione a firma di un tecnico abilitato.

ART 5. ATTIVITA' - ORARI

I "dehors" non devono essere adibiti a funzioni differenti da quanto concesso. Non vi è consentita l'installazione di apparecchi da gioco o intrattenimento e impianti sonori, salvo, per questi ultimi specifica autorizzazione.

I "dehors" non possono essere attivi ed utilizzati senza che lo siano anche i locali cui sono annessi.

Tutte le attività devono essere svolte nel rispetto dell'articolo 46 del Regolamento di Polizia Locale, recante disposizioni generali in materia di quiete pubblica. Il gestore ha l'obbligo di impedire il disturbo della quiete pubblica anche da parte dei propri clienti e avventori. La quiete pubblica è tutelata dall'art. 659 del Codice Penale.

ART 6. OBBLIGHI DELL'ESERCENTE / CONCESSIONARIO

Il titolare del pubblico esercizio è tenuto a:

- a) mantenere lo spazio pubblico concesso in buono stato igienico/sanitario e di decoro;
- b) mantenere gli elementi costitutivi del "dehors" ordinati, puliti e funzionali;
- c) attenersi scrupolosamente a quanto indicato nel provvedimento di concessione, in particolare per le modalità di occupazione con riferimento alle dimensioni espresse in mq., alla posizione risultante dalla planimetria;
- d) in caso di scadenza/sospensione/revoca del provvedimento autorizzatorio, rimuovere ogni elemento costitutivo del "dehors";
- e) riparare e risarcire qualsiasi danno arrecato dal "dehors" ai cittadini, al suolo pubblico o a proprietà private;
- f) sostenere i costi necessari alla modifica della segnaletica stradale qualora si renda necessaria per l'installazione.

ART 7. PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE

Il titolare di un attività che intende collocare un "dehors" o semplici arredi come tavolini, sedie e panche su suolo pubblico o privato gravato da servitù di uso pubblico deve ottenere specifica concessione di da parte del Comune. Per l'iter istruttorio si rimanda al regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche.

Oltre alla concessione di suolo pubblico, preventivamente all'occupazione, qualora necessari dovranno essere acquisiti eventuali nulla osta o autorizzazioni previsti dalle vigenti normative in materia urbanistica, di tutela dei beni culturali e del paesaggio o da altra disposizione di legge.

ART 8. RINNOVO CONCESSIONI

Le concessioni di suolo pubblico con "dehors" o con semplici arredi possono essere rinnovate alla scadenza, previa richiesta, da inoltrarsi almeno 30 giorni prima, che contenga specifica dichiarazione attestante la totale conformità dell'occupazione a quella precedentemente autorizzata.

ART 9. SOSPENSIONE/REVOCA

Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, la concessione di occupazione suolo pubblico è sospesa qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- al "dehors" autorizzato siano apportate modifiche rispetto al progetto approvato;
- gli impianti tecnologici non siano conformi alla normativa vigente;
- la mancanza di manutenzione comporti pericolo per le persone o le cose;
- siano venute meno le condizioni igienico-sanitarie.

Fatte salve le specifiche sanzioni previste dalle disposizioni legislative vigenti, la concessione è revocata qualora si verifichi una delle seguenti condizioni:

- in caso di mancato pagamento degli oneri dovuti per l'occupazione di suolo pubblico;
- in caso di mancata apertura dell'esercizio o di inutilizzo dell'area adibita a "dehors" per un periodo superiore a 60 giorni consecutivi, fermo restando il periodo di godimento delle ferie,

per grave malattia certificata, o per lavori di ristrutturazione o di modifica dei materiali interni;

- in caso di utilizzo del "dehors" per scopi o attività diverse da quelle a cui è destinato.

ART 10. SOSPENSIONE/REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE

La concessione d'occupazione di suolo pubblico è sospesa ogni qualvolta nella località interessata debbano eseguirsi lavori di pubblico interesse, manutenzioni delle proprietà comunali, interventi di Enti erogatori di servizi. Il provvedimento di sospensione, adottato dal soggetto preposto al rilascio della concessione, va comunicato al destinatario, almeno 20 giorni prima della data in cui il suolo dovrà essere reso libero da tutte le strutture e gli arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.

In caso di lavori di pronto intervento che richiedano la rimozione urgente della struttura e degli arredi, la comunicazione al destinatario da parte del soggetto preposto al rilascio della concessione, previa relazione dell'ufficio competente, può avvenire con un preavviso minimo di 5 giorni. Qualora non fosse possibile la comunicazione in forma urgente, per comprovati motivi di tutela dell'incolumità pubblica, l'Ente competente all'attività di pronto intervento è autorizzato a rimuovere immediatamente strutture ed arredi. Le spese di rimozione e di ricollocazione sono, comunque, a carico del concessionario.

La concessione d'occupazione di suolo pubblico può essere revocata per motivi di pubblico interesse, specificatamente motivati.

Qualora il concessionario non provveda alla rimozione entro il termine assegnato, questa può essere effettuata d'ufficio, con recupero delle spese nei confronti del soggetto che vi era tenuto.

La sospensione o revoca della concessione per motivi di pubblico interesse danno diritto al rimborso degli oneri versati, senza interessi, in proporzione al mancato godimento dell'occupazione, con esclusione di ogni altra somma a titolo di indennizzo o risarcimento

ART 11. ONERI

Le occupazioni di suolo pubblico disciplinate dal presente regolamento sono soggette al pagamento del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche secondo quanto previsto dal relativo regolamento comunale approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 11/12/1998 e successive modificazioni ed integrazioni e nei correlati e conseguenti atti e provvedimenti amministrativi. Ai fini dell'applicazione del canone sono considerate temporanee le occupazioni inferiori all'anno e permanenti le occupazioni superiori all'anno.

ART 12. RINVIO

Per quanto non specificamente ed espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alle norme legislative regolanti la materia e al Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96 del 11/12/1998, e successive modificazioni ed integrazioni.

Per il sistema sanzionatorio si rimanda a quanto disciplinato dal Regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 96

del 11/12/1998. Per le violazioni al Codice della Strada si rimanda alle disposizioni sanzionatorie in esso contenute.

Si rinvia altresì alla normativa in materia edilizia nazionale, regionale e comunale, alle norme del Codice della Strada (D. Lgs. n. 285/1992) e relativo regolamento di esecuzione ed attuazione e al Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio (D. Lgs. n. 42/2004).